

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **221**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

Risoluzione
sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sui risultati
dell'Anno europeo contro il razzismo (1997)

Annunziata il 24 marzo 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 14 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Convenzione internazionale conclusa nel 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

visti gli articoli 29 del trattato UE e 13 del trattato CE, entrambi inseriti con il trattato di Amsterdam nella versione in vigore in virtù di quest'ultimo trattato, i quali stabiliscono tra le finalità dell'Unione europea la lotta contro il razzismo e la

xenofobia e contro ogni forma di discriminazione,

viste le conclusioni della sua commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia (A2-0160/85 e A3-0195/90), nonché le sue risoluzioni del 21 aprile 1993 sulla recrudescenza del razzismo e la xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra (1), del 2 dicembre 1993 sul razzismo e la xenofobia (2), del 20 aprile 1994 sulla pulizia etnica (3), del 21 aprile

(1) G.U. C 150 del 31 maggio 1993, pag. 127.

(2) G.U. C 342 del 20 dicembre 1993, pag. 19.

(3) G.U. C 128 del 9 maggio 1994, pag. 221.

1994 sulla situazione degli zingari nella Comunità (4), del 27 ottobre 1994 (5) e del 27 aprile 1995 (6) sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, del 15 giugno 1995 sulla Giornata commemorativa dell'Olocausto (7), del 13 luglio 1995 sulla discriminazione a danno degli zingari (8), del 26 ottobre 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (9), del 9 maggio 1996 relativa alla comunicazione della Commissione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (10) e del 30 gennaio 1997 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sull'Anno europeo contro il razzismo (1997) (11),

vista la dichiarazione « Europa contro il razzismo » fatta il 30 gennaio 1997 all'Aia dal primo ministro olandese, in quel momento Presidente in carica del Consiglio, dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Parlamento europeo in occasione della conferenza inaugurale dell'Anno europeo contro il razzismo (1997),

vista l'audizione pubblica organizzata il 1° luglio 1997 dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sul tema « Anno europeo contro il razzismo 1997: un bilancio provvisorio »,

vista l'azione comune del Consiglio del 15 luglio 1996 nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (12), il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio sulla creazione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (13), nonché le dichiarazioni del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativa alla lotta contro il

razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nel mondo giovanile (14) e del 16 dicembre 1997 relativa al rispetto delle diversità e alla lotta contro il razzismo e la xenofobia (15),

vista la dichiarazione rilasciata dal commissario Flynn di proporre entro la fine del 1998 disposizioni legislative in materia,

A. considerando che nel trattato di Amsterdam l'Unione europea si impegna espressamente a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché i diritti fondamentali, nei termini in cui sono garantiti dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (nuovo articolo 6 del trattato UE),

B. considerando altresì che grazie al trattato di Amsterdam per la prima volta vengono fissate in quanto finalità dell'Unione europea la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia, allo scopo di offrire ai cittadini la massima certezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (nuovo articolo 29, primo comma, del trattato sull'UE),

C. considerando che nel trattato di Amsterdam si prevede che « nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul ... la razza e l'origine etnica, le religioni o le convinzioni personali, ... » (nuovo articolo 13 del trattato CE),

D. esprimendo profonda soddisfazione in merito al nuovo articolo 13 del trattato CE, chiedendo tuttavia la rapida ratifica del trattato di Amsterdam e sol-

(4) G.U. C 128 del 9 maggio 1994, pag. 372.

(5) G.U. C 323 del 21 novembre 1994, pag. 154.

(6) G.U. C 126 del 21 maggio 1995, pag. 75.

(7) G.U. C 166 del 3 luglio 1995, pag. 132.

(8) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 156.

(9) G.U. C 308 del 20 novembre 1995, pag. 140.

(10) G.U. C 152 del 27 maggio 1996, pag. 57.

(11) G.U. C 55 del 14 febbraio 1997, pag. pag. 17.

(12) G.U. L 185 del 24 luglio 1996, pag. 5.

(13) G.U. L 151 del 10 giugno 1997, pag. 1.

(14) G.U. C 368 del 5 dicembre 1997, pag. 1.

(15) G.U. C 1 del 3 gennaio 1998, pag. 1.

lecitando espressamente la Commissione e il Consiglio a predisporre nel frattempo tutti i preparativi affinché detto articolo possa entrare in vigore subito dopo la ratifica,

E. considerando che tra i principi elementari della democrazia e delle libertà fondamentali vi sono il rispetto delle diversità culturali dei cittadini, il rispetto della dignità delle diverse culture e l'accettazione positiva delle diversità culturali nel quadro dell'ordinamento giuridico democratico, per cui andrebbero promossi l'incontro e lo scambio tra le varie culture nella prospettiva di una migliore comprensione reciproca,

F. considerando che le diversità delle culture costituiscono un arricchimento culturale e non un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico,

G. considerando che la base di ogni azione politica finalizzata alla lotta contro il razzismo deve essere costituita da un'educazione adeguata, tale da favorire una convivenza tra le varie culture e la non discriminazione,

H. considerando che nella politica di lotta contro il razzismo e la xenofobia deve essere prioritaria anche la lotta contro l'antisemitismo,

I. considerando che nella fase attuale della lotta contro la xenofobia va riservata particolare attenzione alla discriminazione dei migranti e delle minoranze religiose,

J. considerando che, malgrado le numerose iniziative internazionali avviate negli ultimi anni contro il razzismo e la xenofobia (« Anno internazionale della tolleranza » delle Nazioni Unite; « Tutti diversi, tutti uguali » — campagna giovanile europea del Consiglio d'Europa contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza; « Anno europeo contro il razzismo » dell'Unione europea), continuano a esistere come prima in

settori della popolazione atteggiamenti razzisti e xenofobi, i quali talvolta comportano persino offese e aggressioni fisiche, che provocano alle vittime ferite psichiche e anche fisiche, menomazioni permanenti e alle volte addirittura la morte,

K. riconoscendo le ampie attività della Commissione nel quadro dell'Anno contro il razzismo,

L. considerando la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista approvata il 5 dicembre 1997 dal Comitato consultivo sul razzismo e la xenofobia (Comitato Kahn) e la Conferenza « Un codice di sana prassi, partiti politici e non discriminazione » che si svolgerà dal 26 al 28 febbraio 1998 a Utrecht,

M. ritenendo che le molteplici attività avviate contro il razzismo dovranno essere proseguite e ulteriormente potenziate anche dopo la conclusione dell'Anno europeo contro il razzismo, in modo da conseguire effetti positivi duraturi, ed esprimendo la consapevolezza che l'Anno va considerato una base per ulteriori azioni e non soltanto un anno commemorativo,

N. esprimendo la valutazione che l'Unione europea stessa dovrebbe dare un esempio convincente nella lotta contro il razzismo e la xenofobia, riesaminando in modo permanente la propria politica per individuare eventuali tendenze razziste, xenofobe o nazionaliste,

O. riconoscendo che i problemi economici negli Stati membri vengono sfruttati da taluni dirigenti politici o *leader* di opinione per riattizzare il razzismo e la xenofobia e rivolgendo a tutti i responsabili politici e ai *leader* di opinione l'invito ad astenersi dalla manipolazione degli istinti xenofobi e a condannare ogni tipo di intolleranza e di dichiarazioni razziste nelle loro azioni e attività politiche,

P. considerando di dover a sua volta, in quanto istituzione comunitaria eletta in

modo democratico e quindi rappresentante della diversità culturale in Europa, impegnarsi nella lotta contro il razzismo e la xenofobia,

Q. rallegrandosi profondamente per la creazione ufficiale dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia il 20 gennaio 1998 a Vienna ed esprimendo l'auspicio che esso possa iniziare quanto prima il suo importante lavoro,

R. accogliendo con favore l'Osservatorio ma facendo rilevare la composizione del suo consiglio di amministrazione e preoccupato che si abbia gran cura di garantire che il suo organico rappresenti i residenti in Europa,

S. rallegrandosi con il precitato regolamento (CE) n. 1035/97, deplora che i compiti dell'Osservatorio siano stati limitati a singoli settori del primo pilastro; esprimendo l'auspicio che la revisione dei compiti dell'Osservatorio, prevista per il terzo anno di esistenza, elimini tale limitazione,

T. esprimendo l'auspicio che la fase preparatoria per l'entrata in attività dell'Osservatorio dei fenomeni di razzismo e xenofobia (assunzione del personale, sistemazione dei locali, fornitura dei necessari strumenti di lavoro) venga rapidamente conclusa cosicché l'Osservatorio possa quanto prima dedicarsi all'importante compito ad esso affidato,

U. esprimendo la convinzione che l'Unione dovrebbe sollecitare i paesi candidati a garantire nel loro territorio la tutela delle minoranze ancora prima dell'adesione,

1. si rallegra per il fatto che nel nuovo articolo 29 del trattato UE si sancisce espressamente per la prima volta che la lotta contro il razzismo e la xenofobia è un elemento essenziale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

2. chiede al Consiglio e alla Commissione di valutare, entro la fine di giugno

1998, se e come gli Stati membri hanno assolto gli obblighi che impone la summenzionata azione comune del 15 luglio 1996 e di trasmettergli tale valutazione, non appena completata;

3. chiede alla Commissione di presentare, sulla base di detta valutazione del Parlamento e del Consiglio, un programma d'azione a norma del titolo VI del trattato UE che contenga disposizioni adeguate per far sì che in tutti gli Stati membri dell'Unione europea possano essere classificati come reati e perseguiti in modo efficace i comportamenti seguenti:

istigazione all'odio razziale e alla xenofobia, nonché atti corrispondenti,

negazione dell'Olocausto e dei delitti contro l'umanità,

elaborazione, stampa e diffusione di materiale di contenuto razzista, xenofobo e revisionista,

collaborazione con gruppi che svolgono attività razziste e xenofobe o che propugnano dottrine razziste, xenofobe e revisioniste;

4. deplora che il trattato di Amsterdam non sancisca la non discriminazione come principio fondamentale con effetti immediati del diritto comunitario e che la norma del nuovo articolo 13 del trattato CE richieda in primo luogo misure di applicazione che, per di più, dovranno essere adottate dal Consiglio all'unanimità;

5. chiede alla Commissione che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, proponga immediatamente «provvedimenti opportuni», sulla base della norma contro la discriminazione del nuovo articolo 13 del trattato CE, per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'appartenenza etnica o la religione;

6. sollecita gli Stati membri a prevedere come circostanza aggravante del

reato il movente razzista, xenofobo e antisemita;

7. sollecita energicamente le istituzioni europee e gli Stati membri a perfezionare la loro politica di immigrazione in stretto collegamento con una adeguata politica di integrazione e di reciproca accettazione etnica, nonché a procedere a un ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia di immigrazione e a un'armonizzazione reciproca dei diritti degli immigrati nei diversi Stati membri; in tale contesto va analizzata l'opportunità di elaborare una Carta europea dei diritti degli immigrati in modo da pervenire finalmente a un accordo sull'immigrazione nell'Unione europea; in tale ottica sostiene e riconosce i positivi risultati degli sforzi realizzati dalle ONG locali per quanto riguarda lo *status* degli immigrati, spesso privi di documenti, come i « *sans-papiers* », quale primo passo verso la loro integrazione;

8. ritiene che le direttive contro la discriminazione, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della sanità, della sicurezza sociale, della casa e dei servizi pubblici e privati, potrebbero contribuire in misura determinante alla diminuzione del razzismo e della xenofobia nell'Unione; ritiene inoltre che si dovrebbe anche valutare, a tale scopo, se e in quale misura potrebbero essere utili le esperienze acquisite con la discriminazione positiva della donna per superare la discriminazione di altri gruppi strutturalmente colpiti;

9. invita il Consiglio e gli Stati membri a presentare programmi specifici per le donne migranti e richiedenti asilo poiché sono esposte regolarmente non soltanto al razzismo, all'antisemitismo e alla xenofobia ma anche a ulteriori discriminazioni legate al sesso;

10. invita gli Stati membri a elaborare programmi scolastici e a sollecitare gli insegnanti a comportamenti esemplari volti a promuovere tra gli alunni la tolle-

ranza e l'accettazione nei confronti di tutti gli esseri umani;

11. accoglie con favore le numerose misure e i numerosi progetti adottati o avviati, in particolare dalla Commissione, durante l'Anno europeo contro il razzismo, in quanto costituiscono contributi importanti per rafforzare e consolidare la consapevolezza dell'opinione pubblica sui rischi del razzismo e della xenofobia;

12. chiede alla Commissione di potenziare ulteriormente e di collegare più strettamente le reti istituite contro il razzismo nell'Anno europeo contro il razzismo, onde preservare in modo duraturo i numerosi risultati positivi conseguiti in tale anno negli Stati membri;

13. sollecita la Commissione a operare affinché i progetti e le esperienze delle amministrazioni comunali e regionali e delle ONG vengano valorizzati e ne sia garantito il regolare proseguimento;

14. prende le distanze dai politici e dai partiti che divulgano dichiarazioni razziste e xenofobe, tanto su scala nazionale quanto su scala europea, e li respinge senza equivoci e chiede a tutti i partiti democratici di combattere i gruppi e i movimenti razzisti e le tendenze xenofobe nelle proprie fila con tutti i mezzi democratici a loro disposizione;

15. prende nota della summenzionata Carta dei partiti politici europei per una società non razzista, che sarà ora all'esame dei partiti politici europei; chiede a tutti i partiti politici dell'Unione, in particolare in seno al Parlamento europeo, di approvare la Carta e utilizzarla come base del proprio lavoro;

16. raccomanda che, nel contesto dei negoziati di adesione, si insista affinché i paesi candidati garantiscano prima dell'adesione la protezione delle minoranze residenti nei loro territori e chiede alla Commissione di riservare un'attenzione

particolare a questo elemento nell'ambito delle sue valutazioni annuali;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi

candidati all'adesione, nonché al Consiglio d'Europa.

JEAN-PIERRE COT
Vicepresidente